



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

DI SARIO
SERAFINI
SELMI

dott.ssa Vittoria
dott.ssa Bianca Maria
dott. Vincenzo

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

all'esito dell'udienza del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1006 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente

TRA

INPS elett.te dom.to in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura
Metropolitana dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Carla
Attanasio in virtù di procura generale alle liti

APPELLANTE

E

LOGISTICA GRILLI S.R.L.

APPELATA CONTUMACE

**Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9397/2022 del Tribunale di
Roma pubblicata il 10/11/2022**

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da ricorso in appello

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Logistica Grilli srl, premesso di avere ricevuto in data 22/2/2019 l'avviso di addebito n. 397 2019 00006192 55 000 avente a oggetto la contribuzione dovuta nel periodo da dicembre 2015 a febbraio 2018, per effetto della revoca dello sgravio di cui all'art. 1, comma 118, Legge 190/2014 conseguente al verbale di accertamento n. 71425 del 26/7/2018, ha convenuto in giudizio l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni:



- in via preliminare, inaudita altera parte, o mediante la fissazione di apposita udienza di discussione, sospendere urgentemente l'esecutività dell'avviso di addebito n. 397 2019 00006192 55 000;

- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della Logistica Grilli S.r.l. allo sgravio contributivo di cui all'art. 1, comma 118, Legge 190/2014 e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o invalido e/o annullare il predetto avviso di addebito.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario

1.1. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale di Roma ha così disposto:

Accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito impugnato;

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.400,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi.

1.2. Il primo giudice: i) ha affermato che <La società riesce a confutare la fondatezza dell'assunto - posto da ITL a fondamento dello sgravio - secondo cui la Logistica Grilli s.r.l., che avrebbe beneficiato dello sgravio per aver assunto 4 lavoratori precedentemente dipendenti della Ditta Vincenzo Grilli, e la predetta Ditta "sono collegate in quanto l'amministratore e socio unico della Logistica Grilli Sig. Fabio Grilli è il figlio del titolare della ditta individuale Grilli Vincenzo" ponendo in essere così una delle situazioni escludenti l'applicazione dell'esonero. Confrontando la fattispecie concreta con la cornice normativa di riferimento - legge 190 del 2014 e la circolare INPS 17/2015 - la società ricorrente dimostra: - Che le assunzioni dei 4 lavoratori, prima dipendenti della Ditta Vincenzo Grilli sono state effettuate dalla Logistica Grilli ben oltre i sei mesi di loro inoccupazione; - Che i medesimi lavoratori non hanno lavorato presso società controllate o collegate alla Logistica Grilli o comunque facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge 190 del 2014, in quanto la società ricorrente e la Ditta Vincenzo Grilli, loro precedente datrice di lavoro, rappresentano due imprese indipendenti, gestite da due soggetti - Vincenzo e Fabio Grilli, legati da rapporto di parentela - agenti in piena autonomia tra di loro>; ii) ha aggiunto che <Preme infine soffermarsi su un ulteriore argomento difensivo sollevato in comparsa, ostativo all'accesso ai benefici previsti dalla legge 190/2014, fatto proprio dall'Istituto resistente recependo le osservazioni contenute nella relazione di sede (all.3). Si fa riferimento alla condizione per cui - si legge testualmente - "risulta indispensabile la regolarità degli obblighi contributivi previdenziali (DURC), ciò non è accaduto nel caso specifico in quanto nel periodo 2016-2019 i DURC richiesti hanno avuto sempre esito negativo". Preme osservare che tale rilievo compare per la prima volta in sede giudiziale e non si rileva nel verbale di accertamento posto alla base dell'avviso di addebito impugnato. Ne consegue che non può ritenersi come giustificativo della adottata revoca dello sgravio tanto che, sul punto, la società ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha adottato alcuna argomentazione difensiva>.

2. Contro detta decisione ha proposto appello l'INPS lamentando l'errata applicazione della normativa di settore, in specie dell'art. 1 comma 118 e ss legge n. 194/2015, e l'errata motivazione, per avere il Tribunale escluso il collegamento tra la Logistica Grilli srl e la ditta individuale Vincenzo Grilli nonostante il rapporto di filiazione tra l'amministratore della prima e unico socio, Fabio Grilli, e il titolare della seconda, e la coincidenza non solo della residenza



del primo con la sede della ditta individuale ma anche della sede legale della prima con la sede operativa della seconda, elementi che integravano una interposizione di persona tale da far escludere il diritto allo sgravio previsto dalla citata normativa; ha, altresì, lamentato l'erroneità nonché della decisione per avere omesso di valutare la condizione preclusiva prevista dalla legge n. 296/2006 che nega l'accesso ai benefici contributivi in presenza di DURC non regolari; ha infine lamentato l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie.

2.1. Sebbene ritualmente citata (cfr relate notifica a mezzo PEC depositate telematicamente), la Logistica Grilli srl ha omesso di costituirsi in giudizio, rimanendo contumace.

2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

3. L'appello è fondato e deve essere accolto.

4. Il verbale unico dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro n. 71425 del 26/7/2018 ha contestato alla società appellata varie irregolarità: i) la corresponsione ai dipendenti di somme non assoggettate a contribuzione con le causali rimborsi a piè di lista, trasferte fuori comune, premio produzione e retribuzione incentivante; ii) l'assunzione dei lavoratori Danilo Fusano, Bruno Palmidesse, Marco Betti e Massimiliano Ciotti a decorrere dal 23/12/2015 con le agevolazioni contributive di cui alla legge n. 190/2014 nonostante gli stessi lavoratori avessero lavorato sino all'aprile 2015 presso la ditta individuale di Vincenzo Grilli, padre di Fabio Grilli socio unico e amministratore della società, stante il collegamento tra le due imprese desumibile dal rapporto di parentela, condizione che integrava l'ipotesi di esonero dal beneficio contemplata dalla stessa legge laddove, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore il lavoratore assunto avesse avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; gli ispettori, pertanto, hanno proceduto al recupero della contribuzione per il periodo 23/12/2015-28/2/2018.

4.1. A detto verbale di accertamento ha fatto seguito l'avviso di addebito n. 397 2019 00006192 55 000, notificato alla società il 22/2/2019, con cui è stato ingiunto a quest'ultima il pagamento 76.676,25 a titolo di contributi omessi e relative sanzioni, avviso opposto nel presente giudizio.

5. In sede di opposizione la società ha contestato esclusivamente il recupero contributivo conseguente alla revoca degli sgravi e il Tribunale ha accolto l'opposizione escludendo il collegamento societario preclusivo all'accesso al beneficio in questione, statuizione censurata dall'INPS con il primo motivo, che però non appare decisivo, poiché assume valore assorbente la seconda censura mossa dall'Istituto.

5.1. Quest'ultimo costituendosi in primo grado ha prontamente eccepito che comunque la società non poteva avere accesso allo sgravio previsto dalla legge n. 190/2015 perché non in regola con i DURC negli anni dal 2016 al 2019.



5.2. Il Tribunale non ha dato ingresso a tale contestazione perché non contenuta nel verbale ispettivo, soluzione che non può essere condivisa.

5.3. Giova innanzitutto richiamare alcuni principi generali in materia non tenuti in conto dal Tribunale: i) l'onere della prova dei requisiti per accedere agli sgravi contributivi grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio (ex plurimis Cass n.1157/2018, Cass. 1583/2023); ii) l'opposizione ad avviso di addebito instaura un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento della sussistenza o meno del credito contributivo, accertamento da svolgere in base alle allegazioni, deduzioni e prove offerte in giudizio e alla disciplina normativa regolante la fattispecie; iii) sono privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale e non vi è alcuna preclusione processuale in capo all'Istituto in sede di opposizione all'avviso di addebito di introdurre fatti ovvero invocare norme non contemplati nel verbale ispettivo; iv) grava sul giudice il dovere di accertare la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata.

5.4. Alla luce dei richiamati principi, è fondata la censura dell'INPS per cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della previsione normativa generale dettata dall'art. 1 comma 1175 legge n. 296/2006 in base alla quale " *A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*".

5.5. A fronte della tempestiva allegazione da parte dell'INPS del difetto in capo alla società di un regolare DURC per gli anni dal 2016 al 2018, quest'ultima nulla ha eccepito, contestato né dimostrato altrimenti, per come emerge dai verbali di udienza (in cui compare solo la generica contestazione, erroneamente fatta propria dal Tribunale, di assenza del rilievo nel verbale ispettivo) e dalle note depositate dalla stessa in primo grado (cfr memoria del 31/10/2022).

5.6. Da quanto esposto consegue la fondatezza della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto, poiché la società appellata non ha dimostrato di essere nelle condizioni di legge per accedere agli sgravi di cui all'art. 1 comma 118 legge n. 194/2015, difettando in capo alla stessa nel periodo in contestazione il requisito generale di regolarità contributiva.

6.7. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la gravata sentenza deve essere riformata con rigetto del ricorso in opposizione proposto in primo grado dalla Logistica Grilli srl avverso l'avviso di addebito in premessa indicato, rimanendo assorbita ogni altra questione.

6. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla Logistica Grilli srl; condanna la società appellata a rifondere all'INPS le spese di entrambi i gradi liquidate quanto al primo grado in € 4217,00 e quanto al presente grado in € 4997 oltre rimborso 15%

Roma 21/11/2024

LA PRESIDENTE est
dott.ssa Vittoria Di Sario

